



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2012 (11.01.2013)
(OR. en)**

**15555/12
ADD 1**

**PV/CONS 56
JAI 741
COMIX 601**

ADDENDUM al PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3195^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI
INTERNI), tenutasi a Lussemburgo il 25 e 26 ottobre 2012**

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

Elenco dei PUNTI "A" (doc. 15257/12 PTS A 85)

- Punto 1. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) [prima lettura] 3
- Punto 2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 [prima lettura] (AL+D)..... 3

Elenco dei PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO (doc. 15083/12 OJ/CONS 55 JAI 707 COMIX 585)

- Punto 3. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile [prima lettura]..... 7
- Punto 4. Sistema europeo comune di asilo [prima lettura]..... 8
- Punto 5. Varie..... 8
- Punto 12. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea [prima lettura]..... 9
- Punto 13. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura] 9
- Punto 14. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]..... 9
- Punto 15. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (MAD) [prima lettura]..... 10
- Punto 16. Varie..... 10

*
* * *

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

PUNTI "A"

1. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) [prima lettura]

- Accordo politico
14112/1/12 REV 1 ASILE 116 CODEC 2201
+ REV 1 COR 1 (fr)
approvato dal Coreper, parte seconda, del 3.10.2012

Il Consiglio ha confermato un accordo politico sulla proposta di rifusione che modifica la direttiva sulle condizioni di accoglienza.

2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 [prima lettura] (AL+D)

- PE-CONS 45/12 FIN 516 CODEC 1862 OC 399
approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.10.2012

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, con l'astensione della delegazione dei Paesi Bassi, come indicato all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 322 del TFUE e articolo 106 bis del TCEEA).

Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:

- le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;
- il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;
- l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;
- il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco."

Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 203

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che:

1. la procedura di allerta precoce di cui all'articolo 203, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 203, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico;
2. qualsiasi riferimento a "edifici" all'articolo 203 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali;
3. in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 203, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 203, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare il prima possibile;
4. la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 203, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;
5. le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 203, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;
6. la spesa di cui all'articolo 203, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;
7. un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 203."

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 203, paragrafo 3

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom."

Dichiarazione del Consiglio sugli articoli 34 e 40 con riferimento alla causa C-77/11 dinanzi alla Corte di giustizia

"Il Consiglio ricorda che il testo concordato del regolamento finanziario lascia impregiudicate le questioni sollevate nella causa C-77/11 relativa all'adozione e la pubblicazione dei bilanci; qualora ciò risulti necessario, tale testo concordato verrà rivisto per renderlo conforme alla sentenza della Corte di giustizia in detta causa."

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafi 5 e 6

"La Commissione conferma che:

- la presentazione di informazioni alla Commissione su base annuale, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 5, offre un'immagine, tra l'altro, dei conti per quanto riguarda le spese sostenute nel corso del pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale;
- tale presentazione di informazioni è distinta dalla procedura di esame e accettazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 6.

Il regolamento finanziario non pregiudica le modalità per l'esame e l'accettazione dei conti, né le modalità per la chiusura delle spese che devono essere definite nella normativa settoriale."

Dichiarazione della Commissione sul termine per la presentazione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 59, paragrafo 5

"La presentazione delle informazioni annuali dopo il 15 febbraio comporta il corrispondente rinvio del termine per la firma delle relazioni annuali di attività delle Direzioni generali che danno esecuzione ai fondi dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente e per la loro trasmissione alla Corte dei conti nell'ambito della sua relazione annuale. Di conseguenza compromette la tempestiva presentazione del riepilogo delle relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 giugno come previsto dall'articolo 66, paragrafo 9, e delle osservazioni della Corte dei conti, conformemente all'articolo 162, paragrafo 1."

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafo 5, ultimo comma

"La Commissione ricorda che, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, rispetta il principio di non discriminazione nell'adempimento dei suoi compiti concernenti l'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente. Di conseguenza, l'assenza di una dichiarazione volontaria da parte di uno Stato membro firmata al livello nazionale o regionale appropriato non ha conseguenze per l'esame e la valutazione della Commissione della documentazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5."

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 3, ai fondi strutturali

"Ogniqualvolta uno Stato membro individua e rettifica di propria iniziativa le irregolarità, può riutilizzare il contributo a titolo dei fondi cancellato nell'ambito del programma operativo in questione, tranne l'operazione oggetto della rettifica o, qualora si tratti di una rettifica finanziaria effettuata per un'irregolarità sistemica, qualsiasi operazione interessata dall'errore sistemico."

Dichiarazione della Commissione relativa alle rettifiche finanziarie calcolate dalla Commissione per estrapolazione con riferimento all'articolo 77, paragrafo 4

"Ove possibile, le rettifiche finanziarie sono calcolate sulla base degli importi indebitamente spesi.

La Commissione conferma che ricorrerà a rettifiche calcolate per estrapolazione o su base forfettaria solo se non è possibile quantificare esattamente senza sforzi sproporzionati gli importi indebitamente spesi."

Dichiarazione della Commissione relativa alla riduzione o al recupero delle sovvenzioni in caso di errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario - estrapolazione, con riferimento all'articolo 135, paragrafo 6

"La Commissione conferma che, in caso di comprovati errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario, il calcolo degli importi da ridurre o da recuperare mediante estrapolazione è presa in considerazione solo come soluzione estrema.

Laddove possibile, gli importi da ridurre o da recuperare sono calcolati sulla base degli stati finanziari rivisti presentati dal beneficiario.

Si ricorre all'extrapolazione della percentuale di riduzione o di recupero solo qualora non sia possibile o qualora comporterebbe notevoli difficoltà amministrative per il beneficiario quantificare esattamente gli importi dei costi non ammissibili.

Inoltre, la Commissione conferma che, prima di decidere in merito a qualsiasi riduzione o recupero, qualsiasi metodo o tasso alternativo giustificato proposto dal beneficiario viene debitamente esaminato dalla Commissione."

Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile con riferimento all'articolo 126, paragrafo 3, lettera c)

"La Commissione conferma che, come indicato all'articolo 121, paragrafo 2, lettera e), le disposizioni del titolo VI, compreso l'articolo 126, paragrafo 3, lettera c), sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile, non si applicano alle spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 59."

Dichiarazione della Commissione sulla comitatologia per i fondi fiduciari dell'Unione con riferimento all'articolo 187, paragrafo 8

"La Commissione conferma che:

- la creazione di un fondo fiduciario dell'Unione deve essere debitamente giustificata sotto il profilo del valore aggiunto dell'intervento dell'Unione e dell'addizionalità;
- i progetti di decisioni relativi alla creazione, alla proroga e alla liquidazione di fondi fiduciari dell'Unione saranno oggetto della procedura di esame conformemente alle disposizioni dei pertinenti atti di base."

Dichiarazione della Commissione relativa ai prestiti con riferimento all'articolo 203, paragrafo 8

"La Commissione sottolinea che l'utilizzo di prestiti per l'acquisto di edifici non è contrario al principio di equilibrio in base all'articolo 17 del regolamento finanziario.

Il prestito dei fondi costituisce un'operazione fuori bilancio: l'importo del prestito non è iscritto nel bilancio nelle entrate e l'importo totale del prezzo dell'edificio non è iscritto nelle spese. Solo le rate annuali da versare alla banca sono iscritte nelle spese compensate dal bilancio amministrativo annuale (entrate). Sotto il profilo contabile, il prestito non finanzia le spese di bilancio, ma l'acquisto di un bene. Il prestito (debito) è compensato dal valore dell'edificio (attività). Pertanto, i prestiti contratti per l'acquisto di edifici non generano un disavanzo."

PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

3. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile [prima lettura]

- Stato dei lavori/Dibattito orientativo

14445/12 PROCIV 151 COHAFA 119 COCON 32 JAI 662 FIN 710

CODEC 2272 PESC 1180

Il Consiglio ha proceduto, sulla base di un documento della presidenza ([14445/12](#)), a un dibattito orientativo sulla proposta di istituire un meccanismo unionale di protezione civile. La proposta iniziale era stata presentata dalla Commissione nel dicembre 2011 ([18919/11](#)).

Il Consiglio ha convenuto di avviare un processo graduale per rafforzare la politica di prevenzione mettendo a punto in tutti gli Stati membri un approccio alla gestione delle catastrofi fondato sui rischi, tenuto conto delle differenze esistenti tra le rispettive politiche di valutazione del rischio e di pianificazione.

Il Consiglio ha inoltre discusso del necessario livello di impegno da parte degli Stati membri e dei possibili incentivi finanziari del bilancio UE per la proposta di messa in comune volontaria dei mezzi di risposta degli Stati membri.

Il Consiglio ha infine convenuto di prevedere una procedura per cui la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe individuare le carenze significative in termini di capacità di risposta nella messa in comune volontaria e, ove ne siano individuate, dovrà vagliare tutte le opzioni disponibili illustrate nel suddetto documento della presidenza per far fronte a tali carenze nel modo più efficace possibile.

4. Sistema europeo comune di asilo [prima lettura]

- Stato dei lavori
14823/12 ASILE 126 CODEC 2356

Il Consiglio è stato informato dalla presidenza in merito allo stato dei lavori riguardo alle proposte legislative in materia di asilo e ha incaricato i suoi organi preparatori di proseguire i lavori sulle proposte in sospeso in materia di asilo.

5. Varie

- **Informazione della presidenza sulle attuali proposte legislative**

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza riguardanti:

- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari;
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e residenza di cittadini di paesi terzi ai fini dell'occupazione stagionale;
- il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione;
- il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti.

12. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea [prima lettura]

- Stato dei lavori/Dibattito orientativo
14826/12 DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357

Il Consiglio ha preso nota dello stato dei negoziati sul progetto di direttiva, come indicato nel doc. 14826/12. Inoltre si è svolto un dibattito orientativo riguardante il criterio adeguato di definizione del campo di applicazione della disposizione sui poteri estesi di confisca.

Il Consiglio ha confermato che il campo di applicazione dell'articolo 4 sui poteri estesi di confisca dovrebbe limitarsi ai reati gravi per soddisfare i requisiti del principio di proporzionalità. I lavori in seno agli organi preparatori del Consiglio proseguiranno in linea con gli orientamenti forniti al fine di raggiungere un orientamento generale sul progetto di direttiva entro la fine dell'anno.

13. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura]

- Presentazione della Commissione
12683/12 DROIPEN 107 JAI 535 GAF 15 FIN 547 CADREFIN 349
CODEC 1924

Diverse delegazioni hanno preso la parola e hanno espresso il proprio parere su vari aspetti della proposta. La presidenza ha concluso che i lavori dovrebbero essere portati avanti in sede di organi preparatori del Consiglio.

14. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]

- Stato dei lavori

Il Consiglio ha preso nota dello stato dei negoziati. Diverse delegazioni hanno preso la parola e hanno espresso alcune preoccupazioni in relazione, in particolare, alla scelta della forma giuridica dello strumento.

15. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (DAM) [prima lettura]

- Stato dei lavori/Dibattito orientativo
14598/12 DROIPEN 135 EF 219 ECOFIN 824 CODEC 2301

La presidenza ha informato le delegazioni in merito allo stato dei lavori nelle discussioni a livello tecnico sul progetto di direttiva. Successivamente si è tenuto un dibattito orientativo circa la questione della protezione del principio "ne bis in idem" nel progetto di strumento. La presidenza ha concluso che avrebbe riferito al gruppo "Diritto penale sostanziale" in merito agli esiti delle discussioni in vista del proseguimento dei lavori sul progetto di strumento.

16. Varie

- Informazione della presidenza sulle attuali proposte legislative

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza riguardanti:

- l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia riguardo all'ordine europeo di indagine;
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014-2020;
- la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (Bruxelles I).